

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE DEL COMUNE DI VERONA

**Approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 20 ottobre 2011
modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 21 febbraio 2013
modificato con deliberazione consiliare n. 21 del 12 aprile 2018
modificato con deliberazione consiliare n. 45 del 16 settembre 2021**

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE DEL COMUNE DI VERONA.

TITOLO PRIMO

Oggetto del regolamento

Art. 1 - Principi e finalità

Il Comune di Verona, attraverso il presente regolamento, intende promuovere e sostenere, negli ambiti di propria competenza, gli esercizi commerciali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigianali situate in tutto il territorio comunale, che presentino un intrinseco valore storico e culturale ed una radicata tradizione nel tessuto urbano.

Gli esercizi sopra individuati sono considerati come un bene di interesse collettivo, facente parte del patrimonio della città di Verona e, come tali, riconosciuti meritevoli di particolare tutela; gli stessi potranno acquisire il titolo di Bottega storica se in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, che è stato predisposto in attuazione della seguente normativa:

- d.lgs. 31.03.1998 n. 114: *"Riforma della disciplina relativa al settore commercio"* a norma dell'articolo 6 comma 1 lettera d) e comma 3 lettera c), e dell' articolo 10 comma 1 lettera b);
- legge regionale 13.08.2004 n. 15: *"Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto"*.

Viene fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni regionali per la salvaguardia dei locali storici del Veneto, approvate con legge regionale n. 37 del 24 dicembre 2004: *"Interventi per la valorizzazione dei locali storici"*.

Art. 2 – Destinatari

Il titolo di "Bottega storica" è riconosciuto a tutte le sotto elencate attività che abbiano i requisiti di cui ai successivi artt. 5, 6 e 7:

- esercizi commerciali;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- imprese artigiane.

Art. 3 – Presupposti

Ai fini del presente regolamento il titolo di Bottega storica può essere riconosciuto in via alternativa per:

- motivi di anzianità (descritti ai successivi artt. 5 e 7), quando siano stati raggiunti i 40 anni di attività nello stesso locale;
- motivi di particolare pregio degli elementi o arredi funzionali all'attività (descritti ai successivi artt. 8 e 9).

TITOLO SECONDO

Disposizioni per il riconoscimento del titolo di Bottega storica per anzianità

CAPO I – Riconoscimento del titolo per anzianità nel centro storico e nelle restanti aree del territorio

Art. 4 – Individuazione delle aree interessate

Ai fini del presente CAPO si intende per Centro storico il territorio della 1^a Circoscrizione definito dal P.I. (Piano degli Interventi) tav. 4/a. Le “restanti aree del territorio” sono quelle al di fuori della perimetrazione del Centro storico.

Art. 5 – Requisiti per ottenere il riconoscimento del titolo per anzianità

Possono ottenere il riconoscimento per anzianità gli esercizi commerciali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane che abbiano la propria sede nelle aree del territorio cittadino definite al precedente art. 4 (Centro storico e restanti aree del territorio) e che **da 40 anni**:

- **trattino lo stesso genere merceologico**: (nel commercio fisso è da intendersi come la stessa sottocategoria di prodotti; per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è da intendersi come la stessa tipologia di cibi e bevande, es. menù tradizionale italiano, vini, ecc., somministrata in modo esclusivo o prevalente; per gli artigiani è da intendersi come la stessa attività, es. barbiere, orafo, ecc.);
- **siano ubicati nello stesso locale**: per l'individuazione si fa riferimento allo stesso numero civico. Sono consentiti eventuali ampliamenti o modifiche dei locali. Sono ammessi inoltre i trasferimenti, con conseguente variazione del numero civico, purché nell'ambito dello stesso “quartiere”. In caso di trasferimento deve essere inoltre utilizzata l'insegna rimossa dalla precedente sede; qualora non fosse possibile, nella nuova insegna deve essere riportata la stessa scritta o figura presente nell'insegna originaria, al fine di rendere riconoscibile l'attività storica;
- **siano stati condotti dallo stesso titolare o mediante subingresso** nei limiti stabiliti al successivo art. 6.

Ai fini del calcolo dei 40 anni vengono anche computati:

- eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività;
- eventuali affidamenti in gestione a terzi per un periodo complessivo non superiore a 5 anni.

Art. 6 – Parametri riferiti alla titolarità della conduzione

L'anzianità riferita agli esercizi commerciali, a quelli di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese artigiane viene assegnata avendo esercitato la medesima attività per 40 anni in proprio oppure mediante subingresso per:

- successione ereditaria: eredi legittimi, e tutori legali degli aventi diritto;
- cessione d'azienda tra coniugi, tra parenti in linea retta col titolare o in linea collaterale fino al 4° grado, tra affini fino al 3° grado;
- conferimento d'azienda in società di persone o di capitali, fermo restando che un legale rappresentante della società di persone o di capitali sia il coniuge o un parente in linea retta entro il 4° grado o in linea collaterale entro il 4° grado del titolare, affine fino al 3° grado.

CAPO II - Riconoscimento del titolo per anzianità nelle restanti aree del territorio

Art. 7 – Requisiti per il riconoscimento per anzianità

Nelle aree del territorio di cui al precedente art. 4, possono ottenere il riconoscimento di Bottega storica per anzianità gli esercizi commerciali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui all'art. 5; agli stessi saranno riconosciute le agevolazioni descritte al successivo art. 17.

TITOLO TERZO

Disposizioni per il riconoscimento del titolo di Bottega storica per pregio

Art. 8 - Requisiti per ottenere il riconoscimento del titolo di Bottega storica per pregio

Possono ricevere il riconoscimento di Bottega storica per “pregio” quelle attività che:

- siano ubicate sul territorio comunale;
- possiedano elementi di particolare pregio e/o di particolare interesse storico artistico o culturale in relazione a vetrine, insegne o elementi di arredo esterno ed interno, come stabilito al successivo art. 9.

Il titolo di Bottega storica per pregio costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, nonché degli elementi di arredo esterno ed interno che siano stati determinanti per l'assegnazione del titolo.

Sono possibili interventi di restauro conservativo o di rinnovo parziale o totale dell'esercizio solo se conformi allo stile e alle caratteristiche architettoniche del progetto originario.

Il riconoscimento del titolo, in presenza di elementi di pregio, viene assegnato anche se non siano stati raggiunti i 40 anni di attività nello stesso locale.

Art. 9 - Parametri riferiti al riconoscimento del pregio

Sono considerate di pregio le attività che si distinguono per la presenza di elementi, ben visibili al pubblico, che abbiano una forte connotazione stilistica e siano rilevabili almeno in uno dei due descrittori sotto indicati nei:

- fronti (devanture, insegne, vetrine, ecc.);
- complementi di arredo, utilizzati per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: cassettiera per le fatture o scrittoio, porte interne ecc.) e non posti in vendita.

Sono esclusi i negozi di antiquariato in quanto possessori di elementi di arredo che sono oggetto del commercio, salvo che gli elementi di pregio abbiano un legame con l'attività lavorativa.

TITOLO QUARTO

Modalità di acquisizione del titolo

Art. 10 – Titolo per anzianità

Per ottenere il titolo di Bottega storica, il titolare o un rappresentante legale dell'esercizio deve presentare domanda sul modello predisposto dal Comune, soggetta all'imposto di bollo, con cui chiede l'inserimento dell'esercizio nell'Albo delle Botteghe storiche.

E' inoltre richiesto il versamento di un contributo di 100 euro a titolo di istruttoria per l'istanza presentata dall'interessato.

Il responsabile del procedimento, entro un anno dalla presentazione della domanda, provvede a dare formale comunicazione agli interessati in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta. Gli uffici della Direzione Commercio Attività produttive hanno il compito di redigere la scheda di valutazione delle richieste per il riconoscimento del titolo per anzianità.

Art. 11 – Titolo per il pregio

Per ottenere il titolo di Bottega storica, il titolare, o un rappresentante legale dell'esercizio, deve presentare una domanda sul modello predisposto dal Comune, soggetta all'imposta di bollo, con cui chiede l'inserimento dell'esercizio nell'Albo delle Botteghe storiche.

E' inoltre richiesto il versamento di un contributo di 150 euro a titolo di istruttoria per l'istanza presentata dall'interessato.

Per il riconoscimento del pregio è istituita, ai sensi dell'art. 12, un'apposita Commissione di tecnici a cui è affidato il compito di effettuare sopralluoghi al fine di acquisire informazioni e predisporre le schede di valutazione sulla base dei seguenti indicatori:

- svolgimento dell'attività: vengono descritte in sintesi le tappe salienti dello svolgimento dell'attività, gli eventuali cambi di genere merceologico, gli eventuali cambi di proprietà o di gestione, gli spostamenti della sede, ecc., con particolare riferimento ad avvenimenti o scelte che possano aver determinato evidenti modifiche agli elementi di cui al successivo art. 13;
- catalogazione degli elementi di pregio interni ed esterni: vengono individuati gli elementi peculiari relativi ai fronti commerciali, alle attrezzature o ai complementi di arredo del negozio, definendone l'eventuale caratterizzazione di pregio per ogni elemento; gli elementi di pregio sono descritti singolarmente, anche se marginali;
- motivazione: vengono elencati con chiarezza gli elementi che hanno portato alla valutazione del pregio dell'attività commerciale, evidenziandone la storicità, la tipicità e lo stato di conservazione. Vengono elencati e distinti gli elementi accessori e quelli determinanti.

Il responsabile del procedimento, entro un anno dalla presentazione della domanda, provvede a dare formale comunicazione agli interessati in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Art. 11 bis - Titolo sia per anzianità che per pregio

Nel caso il medesimo esercizio richieda il riconoscimento del titolo sia per anzianità che per pregio, è richiesto il versamento complessivo di un contributo istruttorio di 200 euro.

TITOLO QUINTO

Commissione esaminatrice per il riconoscimento del pregio

Art. 12 – Commissione

Per il riconoscimento del pregio di cui al precedente art. 11, viene appositamente istituita una Commissione composta da:

- il Dirigente della Direzione Commercio Attività produttive in qualità di Presidente;
- un tecnico esterno all'Amministrazione, iscritto all'Ordine degli architetti della provincia di Verona o all'Albo dei conservatori di Beni culturali di Verona con comprovata esperienza in materia, e due tecnici interni;
- un dipendente della Direzione Commercio Attività produttive in qualità di segretario verbalizzante.

Le decisioni, afferenti sia al riconoscimento del titolo sia all'eventuale punteggio da attribuirsi, vengono prese a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente della Direzione Commercio Attività produttive. L'istruttoria si conclude con la formulazione della valutazione secondo le modalità previste al successivo art. 13.

Art. 13 – Attribuzione dei punteggi

Le attività individuate al precedente art. 2, che hanno chiesto il riconoscimento come Bottega storica, vengono esaminate preventivamente dalla Commissione, che ne valuta l'ammissibilità, e successivamente collocate in fasce rappresentative della loro classe di merito, tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- 1) inquadramento storico dell'esercizio e della merceologia;
- 2) riconoscibilità dell'attività economica nell'ambito urbano, tenendo conto della sua qualità estetica e del rapporto che ha instaurato con la città e la sua storia;
- 3) elementi di particolare interesse storico, artistico o culturale della bottega in relazione a:
 - a. stato di conservazione ed utilizzo di eventuali arredi interni strumentali e decorativi o di macchinari presenti;
 - b. stato di conservazione e impiego di insegne storiche, di devanture più o meno elaborate o di particolari apparati decorativi di relazione con la città ed il pubblico;
 - c. coerenza e continuità storica tra esterno ed interno della bottega.

Il metodo di assegnazione del punteggio prevede una valutazione compresa tra zero e sei per ognuno di essi.

In particolare vengono assegnati da zero a sei punti a ciascuna delle seguenti voci:

- continuità nella conduzione dell'impresa e permanenza della medesima merceologia;
- arredi interni (mobili, macchinari, attrezzature specifiche legate all'attività, ecc);
- devanture (fronti, insegne, ecc.);
- coerenza interno/esterno;
- riconoscibilità urbana;
- estetica.

Assegnati i punteggi per ciascuno dei criteri suddetti, si procede alla media matematica dei singoli valori e su quella verrà pesato il pregio di ogni singola bottega.

Le tre fasce sono:

- per valori compresi tra 0,10 e 2: riconoscimento quale Bottega storica di pregio;
- per valori compresi tra 2,01 e 4: riconoscimento quale Bottega storica di pregio rilevante;
- per valori compresi tra 4,01 e 6: riconoscimento quale Bottega storica di altissimo pregio.

La modifica di tutti o solo alcuni elementi determinanti per l'assegnazione del titolo comporterà la perdita del titolo (ai sensi del successivo art. 21) o la rivalutazione delle fasce di pesatura.

TITOLO SESTO

Albo delle Botteghe storiche

Art. 14 – Iscrizione all'Albo

Il riconoscimento del titolo di Bottega storica, che viene assegnato con provvedimento adottato dal Dirigente della Direzione Commercio Attività produttive, dà diritto all'inserimento dell'esercizio nell'Albo delle Botteghe storiche del Comune di Verona.

L'iscrizione all'Albo è disposta, in seguito all'accertamento della sussistenza dei requisiti, dalla Commissione tecnica di cui all'art. 12 del presente Regolamento, che redige la scheda di valutazione per l'attribuzione del titolo per il pregio o dall'ufficio competente per l'attribuzione del titolo per anzianità.

L'ammissione all'Albo comporta la facoltà di fruire delle agevolazioni a favore degli esercizi storici di cui al successivo art. 17.

Alla ditta o al titolare viene comunicato, oltre al numero di iscrizione all'Albo, la decorrenza dello stesso (dal 1° giorno del mese successivo alla data di protocollazione della domanda presentata dal titolare e/o rappresentante legale dell'esercizio).

Le imprese vengono identificate mediante il numero di partita IVA; in caso di variazione dello stesso è necessario presentare una nuova domanda. L'estinzione dell'impresa così identificata comporta la cancellazione della stessa dall'Albo.

L'Albo contenente l'elenco delle imprese aderenti è pubblico ed è liberamente consultabile sul portale del Comune di Verona.

Art. 15 – Condizioni per l'inserimento nell'Albo

Non è previsto alcun limite numerico al riconoscimento del titolo di Bottega storica per anzianità o per pregio e alla conseguente iscrizione nell'Albo.

Art. 16 – Targa distintiva

A tutte le imprese riconosciute come Bottega storica ed inserite nell'Albo, ai fini della loro pubblica identificazione, viene assegnata una targa distintiva che comprova l'appartenenza all'Albo.

E' fatto obbligo alle attività che abbiano ottenuto il riconoscimento di Bottega storica e siano state inserite nell'Albo, di esporre la targa all'esterno del locale entro 60 gg. dalla consegna della stessa e di provvedere alla adeguata manutenzione della stessa, conservandone le caratteristiche e rispettandone le modalità di esposizione e di manutenzione.

Solo in casi eccezionali, e previa autorizzazione dell'Amministrazione, è possibile esporre la targa all'interno del negozio, facendo in modo che questa possa rimanere visibile dall'esterno anche a negozio chiuso.

Ogni uso della targa che venga giudicato scorretto da parte dell'Amministrazione Comunale, o la mancata esposizione della stessa, come sopra indicato, verrà sanzionato ai sensi degli artt. 20 e 21.

Art. 16 bis – Informazioni relative al pregio

Le imprese che sono state riconosciute Botteghe storiche di pregio devono esporre all'interno dei locali, in luogo ben visibile, un riquadro, avente le caratteristiche prescritte dagli uffici della Direzione Commercio Attività produttive, contenente le informazioni relative agli elementi che hanno determinato il riconoscimento, evidenziandone le caratteristiche salienti.

TITOLO SETTIMO

Benefici e vincoli

Art. 17 – Assegnazione di benefici

Alle imprese iscritte nell'Albo delle Botteghe storiche ubicate nel Centro storico (definito dal P.I. tav. 4/a), il Comune riconosce agevolazioni tributarie in materia di IMU – TASI – TARI (tassa rifiuti) e ICP (imposta di pubblicità).

Alle imprese iscritte nell'Albo delle Botteghe storiche ubicate nelle restanti aree del territorio, il Comune riconosce agevolazioni tributarie in materia di TARI (tassa rifiuti) e ICP (imposta di pubblicità).

Le agevolazioni sono disciplinate nei rispettivi Regolamenti comunali relativi ad ogni singola imposta e tassa, ai quali si fa rinvio.

Per beneficiare di tali agevolazioni fiscali l'impresa, sia persona fisica che persona giuridica, deve essere in regola con il pagamento dei tributi locali, nei cinque anni fiscali precedenti alla data di richiesta dell'agevolazione stessa, nonché con il pagamento del canone OSAP qualora sia dovuto.

In sede di presentazione della domanda per il titolo di Bottega storica, il beneficiario dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere in regola con il pagamento di tutti i tributi locali e del canone OSAP qualora sia dovuto.

Art. 18 – Condizioni e vincoli per l'anzianità

Il titolo di Bottega storica è subordinato all'accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:

- mantenere l'attività nella stessa sede, con le modalità per le quali è stata riconosciuta come tale;
- rispettare i parametri di cui al precedente art. 6.

Art. 19 – Condizioni e vincoli per il pregio

L'acquisizione del titolo di Bottega storica per il pregio è subordinata all'accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:

- non modificare gli elementi architettonici o i complementi di arredo, che siano stati determinanti per l'assegnazione del titolo, a partire dalla data della domanda, salvo il ripristino o il restauro di quelli originari (da accertare tramite idonea documentazione);
- comunicare al Comune eventuali interventi di modifica sugli elementi per i quali è stato riconosciuto il titolo di pregio.

L'Amministrazione Comunale esaminerà gli interventi, valutando se da essi possa risultare alterata l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Nel caso gli interventi siano considerati tali da

pregiudicare il pregio, l'Amministrazione Comunale ne darà tempestiva comunicazione al titolare dell'impresa. L'Amministrazione Comunale potrà considerare non rispettati gli impegni assunti e procederà d'ufficio alla cancellazione dell'esercizio dall'Albo, adottando i provvedimenti di cui all'art. 21.

TITOLO OTTAVO

Controlli e sanzioni

Art. 20 – Vigilanza e controlli

L'Amministrazione Comunale potrà disporre ispezioni e controlli ai locali delle attività iscritte all'Albo delle Botteghe storiche, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e delle condizioni a cui tale iscrizione è stata subordinata.

Il Comune potrà avvalersi di personale della Polizia Municipale, di personale interno alla Direzione Commercio Attività produttive o di personale esterno esperto nel settore.

Art. 21 – Sanzioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente regolamento l'Amministrazione procederà secondo le seguenti modalità:

- la mancata esposizione della targa, decorsi due mesi dalla data di invio di una diffida a provvedere, comporterà la perdita delle agevolazioni tributarie per un anno.
Allo scadere dell'anno, accertato l'ulteriore inadempimento, si provvederà alla cancellazione dall'Albo;
- l'uso non autorizzato del titolo comporterà l'invio di una diffida e la conseguente perdita dei benefici per sei mesi.
In caso di mancata ottemperanza a quanto impartito con l'atto di diffida si procederà alla cancellazione automatica dall'Albo;
- la mancata rimozione della targa, entro 30 gg. dall'invio di una diffida al titolare o legale rappresentante, comporterà l'intervento dell'Amministrazione che procederà d'ufficio alla rimozione della stessa. La spesa sostenuta verrà addebitata al titolare e/o al rappresentante legale dell'esercizio.
- Il mancato versamento dei tributi locali nonché del pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (OSAP), qualora sia dovuto, comporterà l'avvio del procedimento per la cancellazione dall'Albo delle Botteghe storiche e la conseguente perdita dei benefici fiscali.

Art. 22 – Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo può essere richiesta dal titolare o dal rappresentante legale dell'esercizio per i seguenti motivi:

- cessazione dell'attività;
- volontà espressa di recedere dall'Albo da parte del titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, che può avvenire per qualsiasi motivo ed in ogni momento, salvo dover rifondere quanto eventualmente percepito in termini di agevolazioni tributarie.

La cancellazione dall'Albo deve essere richiesta dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa entro 60 gg. dalla perdita dei requisiti per i quali il riconoscimento era stato concesso.

La cancellazione dall'Albo può essere disposta d'ufficio con provvedimento emesso dal Dirigente della Direzione Commercio Attività produttive del Comune, nei seguenti casi:

- venir meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare e/o rappresentante legale dell'impresa, dei requisiti per i quali la stessa era stata riconosciuta come Bottega storica;
- uso indebito del titolo di Bottega storica senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dal Comune di Verona;

- per mancata esposizione della targa;
- modifica di tutti gli elementi di pregio che siano stati determinanti per l'assegnazione del titolo.

Agli interessati viene data comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, ai sensi della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In seguito alla cancellazione dall'Albo delle Botteghe storiche i titolari degli esercizi commerciali ed i proprietari dei rispettivi immobili perdono tutti i benefici concessi dall'Amministrazione comunale.

Art. 23 – Norme transitorie

L'iscrizione delle imprese che abbiano ottenuto il riconoscimento di Bottega storica ai sensi del presente Regolamento verrà effettuata nell'Albo già istituito presso la Direzione Commercio Attività produttive.

Art. 24 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione.

Art. 25 – Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati gli artt. 12, 13 e 14 del "*Regolamento comunale per l'insediamento delle attività commerciali*", approvato con deliberazione consiliare 25 febbraio 2000 n. 8. Si considerano altresì abrogate tutte le norme, previste da altri regolamenti, incompatibili con le disposizioni contenute nel presente atto.

